

I contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura

Avv. Emanuele Tuccari

Università degli Studi di Pavia

Tra disciplina generale ed emergenziale

Art. 1463 c.c. *Impossibilità totale*. Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito

Art. 2033 c.c. *Indebito oggettivo*. Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Le tappe della disciplina dell'emergenza: l'art. 88 del decreto "Cura Italia" ("Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura")

A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

I soggetti acquirenti presentano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

[come già modificato dalla legge di conversione 20 aprile 2020, n. 27 e poi ulteriormente integrato dall'art. 183, c. 11, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (che ha pure abrogato il c. 3 dell'art. 88)]

L'originaria scelta legislativa

Si disciplina l'**impossibilità sopravvenuta**, derivante *ex lege* dall'applicazione delle misure di contenimento, dell'adempimento dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, di biglietti d'ingresso ai musei e ad altri luoghi della cultura. Gli acquirenti presentano, allegando il relativo titolo di acquisto, **un'apposita istanza di rimborso all'organizzatore dell'evento**. **Quest'ultimo** provvede all'**emissione di un voucher**, da utilizzare entro diciotto mesi, di pari importo al titolo di acquisto.

Si tratta della soluzione adottata anche con riferimento ai **contratti di compravendita di abbonamento** (molto diffusi specie nell'ambito cinematografico e teatrale). La prassi negoziale sembra muoversi, infatti, nell'ottica dell'**emissione dei voucher** (considerati, come si è visto, dalla normativa emergenziale) oppure della **proroga della validità dell'abbonamento anche per il periodo successivo alla fine dell'emergenza** (con il chiaro scopo di mettere nuovamente a disposizione dell'acquirente un intervallo temporale pari a quello reso inutilizzabile dalla pandemia senza dovere però restituire, in tutto o in parte, la somma di denaro già ricevuto).



**Dai concerti di Napoli e Lucca
all'emendamento "McCartney"**

Il nuovo art. 88 (a)

1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. 2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. **L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione.** L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. **L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher.** In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versati.

Il nuovo art. 88 (b)

2-bis. **Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano**, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, **con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonché comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c).** Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Modifiche, retroattività ed estensione temporale della disciplina emergenziale

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con **l'art. 183, comma 11-bis**) che “Le disposizioni di cui all'articolo 88, **comma 2**, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, **si applicano anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**”.

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con **l'art. 5, comma 4**) che “Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto**”.

Il DPCM 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020) **Nuove chiusure ed annullamento degli spettacoli fino a giovedì 3 dicembre 2020 (compreso)**.

PICCOLO

TEATRO DI MILANO • TEATRO D'EUROPA

L'esempio del Piccolo Teatro

L'annullamento degli spettacoli, le tempistiche e le modalità di rimborso (tramite *voucher*) nonché l'auspicata rinuncia, a prescindere dalle modalità, al rimborso ("per sostenere la futura attività del teatro")

Considerazioni conclusive

- Un settore centrale nel nostro Paese
- La valorizzazione del *voucher*: pro e contro
- Un equilibrio difficile fra esigenze del settore e dei contraenti
- Le soluzioni fra diritto privato ed intervento pubblico